



Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti D.L. 25/2017 / A.C. 4373

Dossier n° 155 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge

29 marzo 2017

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	4373
D.L.	25/2017
Titolo:	Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	3
Date:	
emanazione:	17 marzo 2017
pubblicazione in G.U.:	17 marzo 2017
presentazione:	17 marzo 2017
assegnazione:	20 marzo 2017
scadenza:	16 maggio 2017
Commissione competente :	XI Lavoro

Contenuto

Il [decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25](#) (AC 4373) interviene in materia di lavoro accessorio e di responsabilità solidale negli appalti.

L'**articolo 1** dispone la soppressione della disciplina del lavoro accessorio (attraverso l'abrogazione degli articoli da 48 a 50 del [decreto legislativo n. 81/2015](#)), prevedendo un regime transitorio per i buoni già richiesti fino al 17 marzo 2017 (data di entrata in vigore del decreto), i quali possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017.

L'**articolo 2** modifica la disciplina in materia di responsabilità solidale tra committente e appaltatore in relazione ai trattamenti retributivi (comprensivi delle quote di trattamento di fine rapporto), ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi dovuti ai lavoratori subordinati in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.

In particolare, modificando l'[articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276/2003](#), si eliminano le seguenti modifiche:

- la possibilità, per i contratti collettivi, di derogare al principio della responsabilità solidale tra committente e appaltatore, nel caso in cui, attraverso la contrattazione collettiva, si individuino metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti (**comma 1, lettera a)**);
- il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore, in base al quale, attualmente (ferma restando la responsabilità solidale per cui committente e appaltatore sono convenuti in giudizio congiuntamente), la possibilità di intentare l'azione esecutiva nei confronti del committente è esercitabile solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori (**comma 1, lettera b)**).

L'**articolo 3** dispone in ordine all'entrata in vigore del decreto-legge.

La Corte costituzionale l'11 gennaio 2017 ha dichiarato ammissibile la richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione della normativa vigente in materia di lavoro accessorio (cosiddetti *voucher*) (articoli 48-50 del [decreto legislativo n. 81/2015](#)) e per l'abrogazione delle disposizioni limitative della responsabilità solidale tra committente e appaltatore in materia di appalti ([articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276/2003](#)).

Obiettivi dei richiamati referendum sono, quindi, quello di escludere dall'ordinamento il lavoro accessorio, impedendo la retribuzione di qualsiasi attività lavorativa mediante *voucher*, e quello di prevedere una piena responsabilità solidale tra committente e appaltatore, non limitabile da parte della contrattazione collettiva ed

estesa, in sede giudiziale, anche alla fase esecutiva.

Le disposizioni contenute nel decreto-legge realizzano un effetto abrogativo analogo a quello che discenderebbe dall'abrogazione referendaria, con l'unica differenza che l'**articolo 1, comma 2** prevede anche una disciplina transitoria sull'utilizzabilità dei *voucher* richiesti entro l'entrata in vigore del decreto-legge (17 marzo 2017).

La data per i *referendum* è stata fissata al 28 maggio 2017.

Tipologia del provvedimento

Il disegno di legge di conversione, presentato in prima lettura alla Camera, non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione introduttiva si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, come invece statuito dall'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 170 del 2008.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Sulle materie oggetto del decreto-legge sono all'esame della XI Commissione (Lavoro) della Camera varie proposte di legge.

In materia di lavoro accessorio sono attualmente all'esame le proposte di legge C. [3601](#) (Damiano e altri) e abbinate, sulle quali la Commissione è pervenuta all'adozione di un testo unificato. All'esame della Commissione è anche la proposta di legge di iniziativa popolare C. [4064](#), la quale, nell'ambito di una complessiva riforma del settore del lavoro, prevede sostanziali limitazioni all'utilizzo del lavoro accessorio.

In materia di responsabilità solidale negli appalti sono attualmente all'esame la proposta di legge C. [4211](#) (Damiano ed altri) e la proposta di legge di iniziativa popolare C. [4064](#), volte anch'esse, sia pur con talune differenze rispetto a quanto previsto dal decreto-legge in esame, ad estendere l'ambito della responsabilità solidale.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il decreto-legge tratta due distinti argomenti in materia lavoristica che trovano corrispondenza nel titolo e nel preambolo e che costituiscono oggetto di due *referendum* indetti per il 28 maggio.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Come già segnalato nel paragrafo relativo al contenuto, all'**articolo 1**:

il **comma 1** dispone la soppressione della disciplina del lavoro accessorio attraverso l'abrogazione degli articoli da 48 a 50 del [decreto legislativo n. 81/2015](#);

il **comma 2** prevede l'ultrattività in via transitoria delle disposizioni abrogate per consentire l'utilizzazione fino al 31 dicembre 2017 dei *voucher* richiesti alla data di entrata in vigore del decreto-legge, come andrebbe chiarito nel testo, riprendendo i contenuti del comunicato stampa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 21 marzo 2017 ("il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiarisce che l'utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, nel periodo transitorio sopra ricordato, dovrà essere effettuato nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro accessorio previste nelle norme oggetto di abrogazione da parte del decreto").

Si segnala in proposito che l'articolo 2, comma 1 del decreto ministeriale 28 ottobre 2014, recante i criteri di accesso e le modalità di utilizzo dei cosiddetti *voucher* per il *babysitting* (introdotti dall'[articolo 4, comma 24, lettera b\), della legge n. 92/2012](#), in via sperimentale fino al 2015 e prorogati fino al 2018 dall'articolo 1, commi 356-357, della [legge n. 232/2016](#)), ha stabilito che il contributo per il servizio di *babysitting* venga erogato attraverso il sistema dei buoni lavoro utilizzato per il lavoro accessorio.

Poiché tale disposizione richiama espressamente l'articolo 49 del decreto legislativo n.81 del 2015, abrogato dal presente decreto-legge, la normativa relativa al contributo per il servizio di babysitting risulta priva di parte della propria disciplina attuativa, ciò che ne compromette l'applicabilità (sul punto anche la circolare INPS 169/2014, ove al punto 3 si prevede che i *voucher* per il servizio di *babysitting* rientrano nella disciplina del lavoro accessorio).